

N. 60

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2012 - ISTITUZIONE NUOVE ALIQUOTE.

- - -

Gli interventi svolti nel corso della discussione sono integralmente registrati su files e conservati agli atti in base all'art.38 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Per gli interventi si richiama la precedente delibera di consiglio n.59 approvata in questa stessa seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione base di euro 200 e non si applica la riserva della quota a favore dello Stato;

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato.

Considerato che:

- il Comune con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29.03.2012 ha approvato le seguenti aliquote IMU per l'anno 2012:

- 1) aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,5%;
- 2) aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali di categoria D10 pari allo 0,1%;
- 3) aliquota ridotta per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite l'agenzia sociale per l'affitto "affitto casa garantito - la casa nella rete" di cui all'accordo intercomunale pari allo 0,5%;
- 4) aliquota ridotta pari allo 0,76 % per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della Legge 431/1998 articolo 2 comma 3;
- 5) aliquota ridotta pari allo 0,76% per i fabbricati di categoria catastale C1 C3 D1 D7 e D8, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa;
- 6) aliquota pari allo 1,06% per gli alloggi e relative pertinenze a disposizione privi di residenze anagrafiche;
- 7) aliquota base pari allo 0,9 % per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Che la perdita di gettito dovuta alle variazioni catastali dei fabbricati rurali strumentali, tuttora in corso, non è al momento quantificabile;

Considerato che in seguito agli eventi sismici di maggio, ai sensi dell'art.8 comma 3 del D.L. 74/2012 coordinato con la legge di conversione 1/8/2012 n. 122 i fabbricati che risultano distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente sono esenti dall'IMU a decorrere dal 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, e comunque non oltre il 31/12/2014.

Considerato che lo Stato tiene conto delle conseguenze sul gettito dei due punti precedenti, nella definizione dell'ammontare del Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

Considerato che l'eventuale agevolazione dell'aliquota del 0,5 per cento per gli alloggi concessi ai soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione in quanto distrutta od oggetto di ordinanze di inagibilità comporterebbe un minor gettito di circa 10.000 euro;

Considerato pertanto necessaria una variazione di bilancio per dare copertura alla minore entrata;

Ritenuto di confermare le aliquote già approvate con delibera del Consiglio Comunale 16 del 29.03.2012 e di apportare oltre alle modifiche conseguenti al mutato quadro normativo anche modifiche che tengano conto della situazione emergenziale dovuta agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. In particolare - considerato che il comune può ridurre l'aliquota base dello 0,76 per

cento fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali, determinando quindi un'aliquota dello 0,46 per cento, salvo il caso di fabbricati locati, per i quali è prevista la possibilità di ridurre ulteriormente fino allo 0,4 per cento - si ritiene di approvare:

un'aliquota agevolata pari allo 0,5 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate o concesse con comodato con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale, subordinando l'applicazione dell'aliquota ridotta alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione;

- un'aliquota ridotta pari a 0,5 per cento per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e relative pertinenze, tenuto conto che la Legge n. 44 del 26/04/2012 ha previsto che, per queste fattispecie, non si applica la riserva della quota d'imposta a favore dello Stato;

Considerato che la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), dispone che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il D.L. 10/10/2012, n.174, all'art. 9, comma 3, lettera a), ha modificato il comma 12-bis dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, portando al 31 ottobre la possibilità di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'IMU;

Considerato che il decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, pubblicato nella G.U. n.187 dell'11 agosto 2012 ha differito al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 267/2000

Considerato il parere favorevole dei Revisori dei Conti sulla variazione di bilancio;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Servizio Economico Finanziario;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizio Economico Finanziario;

Vista l'attestazione relativa alla copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art.151, 4° comma, D.L.vo n.267/2000;

Vista la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal Segretario Comunale;

Con voti favorevoli 13 (Centrosinistra con Novi e Progetto Comune), contrari 3 (Lega Nord-Alternativa per Novi e Uniti per Novi Rovereto S.Antonio), astenuti nessuno, espressi nei modi e forme di legge e quindi a maggioranza

DELIBERA

Di introdurre una aliquota agevolata pari allo 0,5 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate o date in comodato **con contratto registrato** a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto, ed in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2013;

Di prevedere un'aliquota ridotta pari a 0,5 per cento per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e relative pertinenze, tenuto conto che la Legge n. 44 del 26/04/2012 ha previsto che, per queste fattispecie, non si applica la riserva della quota d'imposta a favore dello Stato;

Di approvare la seguente variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267:

Entrata: -10.000,00 capitolo di bilancio 1013 IMU

Spesa: -10.000,00 capitolo di bilancio 2140 Contributi ad imprese

di dare atto che il bilancio 2012 pareggia nelle entrate e nelle spese a seguito di minore entrata e di minore spesa e che pertanto è assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio.

C) Di riapprovare per l'anno 2012 le aliquote IMU come risultano nel seguente quadro complessivo :

- 1) aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,5%;
- 2) aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali di categoria D10 pari allo 0,1%;
- 3) aliquota ridotta per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite l'agenzia sociale per l'affitto "affitto casa garantito - la casa nella rete" di cui all'accordo intercomunale pari allo 0,5%;
- 4) aliquota ridotta pari allo 0,76 % per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della Legge 431/1998 articolo 2 comma 3;
- 5) aliquota ridotta pari allo 0,76% per i fabbricati di categoria catastale C1 C3 D1 D7 e D8, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa;
- 6) aliquota pari allo 1,06% per gli alloggi e relative pertinenze a disposizione privi di residenze anagrafiche;
- 7) aliquota base pari allo 0,9 % per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.
- 8) aliquota pari allo 0,5 % per le abitazioni, e relative pertinenze, locate o date in comodato **con contratto registrato** a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto, ed in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2013;
- 9) **aliquota ridotta pari a 0,5 per cento per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e relative pertinenze, tenuto conto che la Legge n. 44 del 26/04/2012 ha previsto che, per queste fattispecie, non si applica la riserva della quota d'imposta a favore dello Stato;**

D) Di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400.

E) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.

F) Di dare atto che la presente deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

Di dichiarare, come dichiara con voti favorevoli 13 (Centrosinistra con Novi e Progetto Comune), contrari 3 (Lega Nord-Alternativa per Novi e Uniti per Novi Rovereto S. Antonio), astenuti nessuno, e quindi a maggioranza, la presente **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. T.U n.267/2000, data la decorrenza delle aliquote dal 1 ° gennaio 2012.

- - -